

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5725 del 25/10/2017
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 36 i TERRONI GIUSEPPE - DOMANDA 14.09.2017 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO DOMESTICO, DAL TORRENTE TARODINE IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), LOC. MULINO AGLIO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SEMPLIFICATA. PROC PR17A0036. SINADOC 27210
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5891 del 24/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 14.09.2017, del Signor TERRONI GIUSEPPE, residente in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 130, C.F. TRRGPP34S04B042C, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal torrente Tarodine in comune di Borgo Val di Taro (PR), per uso domestico, per una portata massima di litri/sec. 1,5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 60;

DATO ATTO che, dall’esame della documentazione, si evince che: - la portata massima derivata è pari a 1,5 l/s; - la quantità d’acqua superficiale richiesta per uso domestico è pari a circa 60 mc/anno; - non risultano disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente; la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui al titolo IV, art. 36, lett. C del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto al protocollo con n. PG/2017/19618 del 16.10.2017, che ha espresso parere favorevole ai sensi dell’ art. 7 del RD n. 1775/1933, condizionatamente all’ applicazione della “DIRETTIVA DERIVAZIONI”;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l’ applicazione della “DIRETTIVA DERIVAZIONI” adottata dal Comitato istituzionale dell’ Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all’ Amministrazione concedente salvo nei casi in cui “per la natura o l’ entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell’ impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”.

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015("Direttiva derivazioni") del prelievo di cui trattasi, che ricade nel CORPO IDRICO: 115100000001 ER – Torrente **Tarodine** – Sezione chiusura: **Immissione Taro**

DMV maggio/settembre **0,15** mc/s

DMV ottobre/aprile **0,26** mc/s

Stato Chimico: **Buono**

Stato Ecologico: **Sufficiente**

Misure: KTM **07**

VALUTATO in specifico che: - il prelievo è relativo ad una derivazione di tipo semplificato di cui all'art. 36 del RR n. 41/01. - Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo. - la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV stabilito dal Piano di Gestione e dall'Autorità di Bacino (0,15 mc/a) nei mesi da maggio a settembre; - nel mese di ottobre verrà applicato il DMV previsto dal Piano di Gestione Distrettuale (0,26 mc/s). Non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica/Deflusso minimo vitale (DMV).

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso domestico.

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso domestico con prelievo inferiore a 2 l/sec di cui DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1.di rilasciare al Signor TERRONI GIUSEPPE, residente in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 130, C.F. TRRGPP34S04B042C la concessione a derivare acqua pubblica dal torrente TARODINE in comune di Borgo Val di Taro (PR) –località Mulino Aglio, da destinarsi ad uso domestico;

2.di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 60 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3.di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di 5 anni dalla data della presente e cioè fino al 31/12/2021;

5.di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

6. di fissare in **€ 40,55** il valore del canone per l'intera durata della concessione (determinato, sulla base della normativa citata in premessa), ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015 che deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

7. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della LR 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia su richiesta del concessionario;

8. di dare atto che sono state versate le spese di istruttoria previste;

9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10. di dare atto che ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del DLgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;

13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso domestico con procedura semplificata, richiesta dal Signor TERRONI GIUSEPPE, residente in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 130, C.F. TRRGPP34S04B042C. PROCEDIMENTO PR17A0036.

ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

La derivazione avviene, mediante opere mobili, poste sulla sponda sinistra del torrente Tarodine costituite da una elettropompa con portata di 1,5 l/sec e potenza di 3 kW; tubo di pescaggio con diametro 60 mm circa; Il prelievo è ubicato in località Mulino Aglio, nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), su terreno antistante a quello distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 99, mapp. n. 139 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X: 562117 Y: 925689; il prelievo è destinato ad uso domestico a servizio di un orto familiare;

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: · portata massima l/s 1,5, volume annuo circa mc 60.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una minima quantità d'acqua pari a 0,15 mc/a nei mesi da maggio a settembre; nel periodo ottobre – aprile verrà applicato il DMV previsto dal Piano di Gestione Distrettuale di 0,26 mc/s quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" (DMV) ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e nell'eventuale Parere della Autorità di Bacino e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione.

Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici.

La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.

La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola

manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), conforme al facsimile fornito con il presente.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCADELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata per 5 anni, **fino al 31/12/2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del RR 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di

tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo sessanta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi del RR 41/2001. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Parma, _____

Firmato per accettazione il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.